



COMUNE DI TERNI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13
del 2 marzo 2020

OGGETTO:

Criteria e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemilaventi, il giorno 2 del mese di marzo alle ore 10.00, nei locali della sede municipale del comune di Terni, si è riunito l'intestato organo nelle persone dei signori

PRESENTE ASSENTE

| | | | |
|----------------------------|------------|---|--|
| Dott.ssa Giulia Collosi | Presidente | x | |
| Dott. Massimiliano Bardani | Componente | x | |
| Dott.ssa Eleonora Albano | Componente | x | |

PREMESSO CHE

- il comune di Terni, con delibera del commissario straordinario n.1 dell'1 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.);
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione (O.S.L.) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 aprile 2018 e l'O.S.L. si è insediato in pari data;

- ai sensi dell'art. 254, comma 2, T.U.E.L. il 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente.

VISTI

- l'art. 252, comma 4, T.U.E.L., in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 258 T.U.E.L., che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso e prevede: *«L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, ... propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi»;*
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- la circolare del Ministero dell'interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- la propria precedente deliberazione n. 101 del 12 aprile 2019;
- la propria precedente deliberazione n. 4 del 28 maggio 2018 con la quale sono state approvate le linee guida per l'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata e delle istanze di pagamento a essi pertinenti, linee guida alle quali questo O.S.L. continuerà ad attenersi in materia di fondi vincolati.

PRESO ATTO

- della deliberazione di giunta comunale n. 125 del 10 maggio 2019 di adesione alla proposta di questo O.S.L. di ricorso alla procedura semplificata di liquidazione;
- della deliberazione di consiglio comunale n. 159 del 29 maggio 2019 con la quale il consiglio comunale ha preso atto della citata deliberazione di giunta, deliberando altresì di «*indicare*

all'Organo Straordinario di Liquidazione, quale percentuale di stralcio del debito da applicare ad ogni singolo fornitore che ha presentato istanza di ammissione alla massa passiva dell'Ente, una percentuale pari al 40% del debito ammesso alla liquidazione».

RITENUTO

- di dover procedere alla fissazione dei criteri e delle procedure utili a dare rapido inizio all'*iter* di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie già a disposizione di questo O.S.L., in ossequio al disposto del già richiamato art. 258 T.U.E.L. che permette la definizione transattiva delle pretese creditizie *«anche periodicamente»*;
- di stabilire dunque che:
 - le proposte di transazione verranno effettuate sulla base dell'ordine cronologico di protocollazione delle relative istanze in riferimento ai soli crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e per i quali l'istruttoria da parte dei competenti uffici comunali, seppur sommaria, sia stata completata, a eccezione dei crediti vantati dall'amministrazione comunale nei confronti della gestione liquidatoria, i quali verranno trattati per ultimi;
 - nello schema di transazione utile a definire i crediti ammissibili verrà specificata *«la rinuncia a ogni altra pretesa»* da parte del creditore in caso di accettazione;
 - le proposte di transazione verranno trasmesse ai creditori a gruppi sulla base delle risorse disponibili.
 - il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dall'accettazione della transazione, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale.

Con voti unanimi palesi

DELIBERA

- di inviare le proposte transattive ai creditori richiedenti sulla base dell'ordine cronologico di protocollazione delle istanze in riferimento ai soli crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e per i quali l'istruttoria da parte dei competenti uffici comunali, seppur sommaria, sia stata completata, a eccezione dei crediti vantati dall'amministrazione comunale nei confronti della gestione liquidatoria, i quali verranno trattati per ultimi;

- di dare immediato avvio alle proposte di transazione, sempre per i creditori ammissibili alla gestione liquidatoria, e ai conseguenti pagamenti per le transazioni che verranno definite con esito positivo, nella misura delle risorse finanziarie a disposizione;
- di effettuare il pagamento entro trenta giorni dall'accettazione della transazione, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell'ente a cura degli uffici comunali.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice territorialmente competente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

| |
|----------------------|
| Giulia Collosi |
| Massimiliano Bardani |
| Eleonora Albano |